



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA TRE

Via San Lorenzo, 4 - 26100 Cremona - Tel. 0372 27786 - Fax 0372 534835
e-mail: CRIC82000X@ISTRUZIONE.IT - pec: CRIC82000X@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito web: www.iccremonatre.edu.it - Cod. MIUR CRIC82000X - C.F. 80005600194

Regolamento per l'uso dell'IA a scuola

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera numero 75 del 12 febbraio 2026)

Titolo I - Utilizzo di strumenti di IA

Art. 1 - Finalità

1. Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del [Regolamento UE 2024/1689](#), della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.
2. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno delle istituzioni scolastiche, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti. Gli obiettivi sono:
 - tutelare la privacy e la sicurezza dei dati personali;
 - definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
 - promuovere la formazione di personale e studenti per un uso consapevole e responsabile;
 - prevenire rischi legati a manipolazione, plagio, disinformazione e pregiudizi algoritmici (bias).

Art 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali. Si distingue fra **IA Generativa** (testi, immagini), **IA Predittiva** e **IA Assistiva** (fondamentale per gli alunni con BES o DSA).

b) agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola: software, piattaforme e applicazioni che utilizzano modelli di IA, inclusi chatbot, assistenti virtuali, generatori di testi o immagini e strumenti di analisi automatizzata.

d) *sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.*

e) Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizzi strumenti di IA nell'ambito scolastico.

f. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche, educative e amministrative.

Art. 3 – Principi generali

1. *L'uso dell'IA deve rispettare i principi di trasparenza, sicurezza, equità, inclusione e rispetto della privacy.*
2. *L'IA non può sostituire il ruolo educativo, valutativo e relazionale del docente.*
3. *L'adozione di strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità.*
4. *L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.*

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto della didattica per personalizzare l'insegnamento o elaborare materiali didattici, senza mai sostituire la propria valutazione critica. È vietato l'uso dell'IA per correzioni automatizzate senza supervisione. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.

2. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali (Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025) e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.

3. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

4. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici e deve rispettare quanto deciso dal collegio dei docenti.

5. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure collegiali.

6. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

7. Per facilitare il lavoro dei docenti ed evitare che ogni docente debba affrontare complesse valutazioni tecniche individuali sarà istituito il registro "**Registro degli Strumenti Approvati**", un **elenco condiviso di strumenti IA già validati**.

Questo registro, validato centralmente dal DPO e dall'Animatore Digitale, permetterà ai docenti di attingere da una lista di software già verificati sotto il profilo della privacy e della sicurezza dei dati.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
4. È vietato l'uso per decisioni automatizzate con conseguenze dirette su studenti o personale senza supervisione umana

Art. 6 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. Considerata la giovane età degli alunni dell'Istituto Comprensivo Cremona Tre, è vietato l'uso diretto e autonomo degli strumenti di IA da parte degli alunni.
2. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA è riservata al personale docente.
3. Gli alunni possono utilizzare strumenti di IA solo sotto la guida dei docenti e previa autorizzazione scritta dei tutori.
4. Nel caso in cui uno studente utilizzi l'IA per scopi didattici, rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 7 – Formazione del personale

La scuola, nelle rispetto delle disposizioni del CCNL di comparto, promuove percorsi di formazione per docenti, personale ATA e alunni, in relazione alla loro età, sull'uso sicuro e responsabile degli strumenti di IA, sull'etica e sulla prevenzione di plagio e abusi, anche in collaborazione con enti esterni e università.

La formazione sull'uso dell'IA rientra nel Piano Triennale di Formazione dell'Istituto ed integra il Piano delle attività aggiuntive del personale docente ed è regolata dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

Art. 8 – Responsabilità e limiti

L'uso improprio o non autorizzato dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari. È vietato utilizzare l'IA per sorvegliare studenti, raccogliere dati biometrici o sensibili o creare profilazioni non autorizzate.

Titolo III – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 9 – Protezione dei dati personali

L'uso dell'IA deve rispettare pienamente il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e il Codice Privacy. È vietato utilizzare strumenti che trattino dati biometrici, sensibili o che profilino studenti e docenti. Ogni nuovo strumento di IA deve essere valutato dal DPO prima dell'utilizzo.

Art. 10 – Documento DPIA

Le valutazioni d'impatto dell'IA (DPIA) saranno fatte periodicamente con il DPO.

Art. 11 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA e cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 12 – Monitoraggio e revisione

Il regolamento è soggetto a revisione periodica per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica. Il Dirigente Scolastico, con Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto e DPO, valuta l'efficacia delle misure e propone eventuali aggiornamenti. A tal fine si nominerà un referente IA e un nucleo di valutazione interno sull'uso dell'IA.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.